



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM

Allegati alle istruzioni OLCP

Istruzioni e commenti concernenti la libera circolazione delle
persone

Le presenti Istruzioni OLCP, i loro allegati sono consultabili sul nostro sito internet, alla rubrica *Pubblicazioni & Servizi*.

Berna, gennaio 2022

Indice - Allegati alle istruzioni OLCP

Allegato 1	Atti legislativi	3
Allegato 2	Facsimile di libretti per stranieri	4
Allegato 3	Notifica e permesso	5
Allegato 4	Procedura di notifica: calcolo del numero dei giorni	11
Allegato 5	Delimitazione tra le attività e le prestazioni di servizi sottostanti a notifica e quelle che non vi sottostanno	15
Allegato 6	Collocamento e personale a prestito	19
Allegato 7	Ricongiungimento familiare	20
Allegato 8	Liechtenstein	22
Allegato 9	Servizi nel settore dell'orticoltura	24
Allegato 10	Pulizia industriale	26
Allegato 11	Assunzione d'impiego in Svizzera Notifica e permesso	27
Allegato 12	Notifica per prestatori di servizi	28
Allegato 13	Ammissione e soggiorno dei lavoratori indipendenti e distaccati	29
Allegato 14	Link utili	30

Allegato 1 Atti legislativi

Accordo sulla libera circolazione delle persone ALC

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html>

Messaggio concernente l'ALC

www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2004/5203.pdf

Convenzione AELS

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19600001/index.html

Messaggio concernente la Convenzione AELS

www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2001/4435.pdf

Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021010/index.html

Protocollo I all'ALC

www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2004/5253.pdf

Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo I all'ALC

www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2004/5203.pdf

Protocollo II all'ALC

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080390/index.html

Messaggio concernente il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania

www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2008/1823.pdf

Protocollo III all'ALC

www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/5251.pdf

Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia

www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/1899.pdf

Allegato 2 Facsimile di libretti per stranieri

1. Notifica in rete per attività lucrativa di breve durata

La notifica presuppone la **registrazione gratuita online** in Internet (cfr. anche « Procedura di notifica : manuale per l'utente »):

www.sem.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Se per motivi particolari tecnici non può essere effettuata in rete (via Internet), la notifica può avvenire per iscritto per posta o per fax. I corrispondenti moduli di notifica possono essere richiesti presso le autorità cantonali competenti per il luogo di lavoro o impiego (vedi link sotto). :

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Sono disponibili i seguenti moduli:

- Modulo di notifica per lavoratori dipendenti distaccati
- Modulo complementare per lavoratori dipendenti distaccati
- Modulo di notifica per prestatori indipendenti di servizi
- Modulo di notifica per lavoratori dipendenti presso datori di lavoro svizzeri
- Modulo complementare per lavoratori dipendenti presso datori di lavoro svizzeri

Circolare congiunta ODM/SECO del 29 aprile 2013 relative all'introduzione e all'attuazione dell'obbligo di notifica del salario dei prestatori di servizi distaccati in Svizzera :

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20130429-rs-lohnmeldung-i.pdf

2. I diversi permessi

I diversi permessi di dimora per i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS sono consultabili all'indirizzo:

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html

Allegato 3 Notifica e permesso

Ogni attività lucrativa esercitata in Svizzera è soggetta in linea di principio¹ ad obbligo di notifica (attività lucrativa limitata a tre mesi o 90 giorni nell'arco di un anno civile)² o ad un permesso obbligatorio (attività lucrativa di maggiore durata).

Oltre al criterio principale della durata dell'attività lucrativa, le due procedure (notifica e permesso) si differenziano in generale³ come segue:

La procedura di notifica è essenzialmente legata all'attività che il lavoratore svolge.

Il permesso è essenzialmente legato al soggetto al quale viene rilasciato.

In linea di principio, non si applicano le due procedure (notifica e permesso) alla stessa persona, contemporaneamente o in successione tra loro, durante lo stesso anno civile.

La procedura di notifica viene di norma applicata se cittadini dell'UE/AELS esercitano in Svizzera un'attività lucrativa (come prestatori indipendenti di servizi, nel quadro di un distacco o di un'assunzione d'impiego) per un periodo massimo di 90 giorni o tre mesi nell'anno civile. Se si applica la procedura di notifica, non c'è bisogno del permesso. La procedura di notifica non è applicabile a cittadini dell'UE/AELS il cui rapporto di lavoro con un datore di lavoro svizzero superi i tre mesi. In questo caso serve un permesso. Lo stesso vale per i prestatori di servizi distaccati o indipendenti, che nel corso di un determinato anno civile esercitino in Svizzera un'attività lucrativa per oltre 90 giorni o 3 mesi.

Può tuttavia accadere, a titolo d'eccezione, che la stessa persona, nel corso dello stesso anno civile, svolga in Svizzera, contemporaneamente o in successione tra loro, più attività soggette ad obbligo di notifica e permesso.

Ciò accade, ad esempio, se un cittadino UE/AELS domiciliato in Svizzera e in possesso del relativo permesso di dimora, esercita un'attività presso un datore di lavoro in Svizzera ma svolge contemporaneamente un'attività presso un datore di lavoro nell'UE/AELS. Tale attività lucrativa è soggetta ad obbligo di notifica in relazione al distacco in Svizzera. Così, un cittadino dell'UE/AELS con permesso di dimora può soggiornare in Svizzera e contemporaneamente svolgere un'attività lucrativa che soggiace all'obbligo di notifica.

¹ Per le prestazioni di servizi rese per massimo 8 giorni per anno civile, non è richiesta alcuna notifica o permesso. Fanno eccezione i seguenti settori: edilizia e rami accessori dell'edilizia, orticoltura, ristorazione, lavori di pulizia industriale o domestica, servizi di sorveglianza e di sicurezza, commercio ambulante, settore a luci rosse.

² Una notifica semplice è possibile solo nei casi descritti al capitolo II 3 delle istruzioni della SEM concernenti la libera circolazione delle persone.

³ Per le disposizioni generali relative alle due procedure si rimanda ai capitoli II 3 e II 4.

In questo modo, la stessa persona, eccezionalmente, nel corso dello stesso anno civile può soggiacere ad entrambe le procedure (notifica e permesso), contemporaneamente o in successione tra loro, perché svolge due diverse attività.

Il presente allegato riporta esempi di situazioni in cui sono ammissibili entrambe le procedure (notifica e permesso) nello stesso anno civile. Si spiega inoltre come mai le due procedure non possano essere applicabili in ogni caso, contemporaneamente, nello stesso anno civile.⁴

Se le due procedure trovano applicazione nello stesso anno civile, le autorità cantonali competenti devono prestare particolare attenzione affinché il soggiorno e l'attività lucrativa siano regolati in base alle disposizioni vigenti (cfr. la situazione specifica per i permessi non sottostanti a contingenti).

In linea di principio possono verificarsi le seguenti tre situazioni:⁵

- Notifica contemporanea al permesso (v. punto 1 di seguito):
L'attività viene notificata mentre il soggetto straniero, che svolge tale attività, già dispone di un permesso valido.
- Notifica antecedente il permesso (v. punto 2 di seguito)
L'attività notificata viene esercitata prima che sia rilasciato un permesso (nello stesso anno civile).
- Notifica successiva al permesso (v. punto 3 di seguito):
L'attività notificata viene esercitata quando il permesso è scaduto (nello stesso anno civile).

In questi casi bisogna verificare in modo sistematico se le due procedure (notifica e permesso) siano ammissibili nello stesso anno civile. Tali situazioni devono essere regolate in base ai principi che emergono dai seguenti esempi.

1. Notifica contemporanea al permesso

Nella pratica può accadere che un cittadino dell'UE/AELS disponga di un permesso (permesso L, B o G UE/AELS) e desideri contemporaneamente esercitare un'attività soggetta ad obbligo di notifica.

Notifica ammissibile:

Dai due esempi seguenti si evince che la notifica può essere contemporanea al permesso:

- Soggiorno in Svizzera come persona non esercitante attività lucrativa:

⁴ Queste disposizioni non sono finali. Va prestata particolare attenzione nei casi di non applicabilità dell'ALC (ad es. nel caso di lavoratori – indipendentemente dalla loro cittadinanza – distaccati da un'impresa con sede al di fuori dell'UE/AELS o di cittadini dell'UE/AELS che forniscono una prestazione transfrontaliera di servizi come lavoratori indipendenti e la cui sede aziendale si trova al di fuori dall'UE/AELS).

⁵ L'attività notificata viene esercitata sempre dallo stesso lavoratore dipendente per il quale è stato rilasciato anche il permesso.

La Signora Z è cittadina dell'UE/AELS e titolare di un permesso per persone non esercitanti attività lucrativa in Svizzera. Al contempo lavora (come dipendente o lavoratrice indipendente) per l'impresa A con sede nel territorio dell'UE/AELS. Se fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera, per un periodo massimo di 90 giorni, per l'impresa A, tale attività soggiace all'obbligo di notifica.

- Occupazione a tempo parziale:

Il Signor Y è cittadino UE/AELS e titolare di un permesso L, B o G UE/AELS. Lavora part-time come dipendente dell'impresa B con sede in Svizzera. Allo stesso tempo, il signor Y lavora part-time come dipendente dell'impresa C, con sede nel territorio dell'UE/AELS⁶. Se fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera, per un periodo massimo di 90 giorni⁷, per l'impresa C, tale attività soggiace all'obbligo di notifica⁸.

Notifica non ammissibile:

La notifica non è ammissibile se l'attività viene esercitata da un lavoratore che già possiede un permesso nel quadro delle esenzioni ai contingenti giusta gli articoli 19 - 20a OASA.

Tale principio trova applicazione nel seguente esempio:

- Il signor X è titolare di un permesso di 120 giorni⁹, valido dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Con esso, come lavoratore dipendente, distaccato dall'impresa D con sede nel territorio dell'UE/AELS, deve fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera, nel quadro di un determinato progetto. Nel corso dello stesso anno civile, il 2019, non è più possibile notificare alcuna prestazione transfrontaliera di servizi per il signor X.¹⁰

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede solamente una parziale liberalizzazione della prestazione transfrontaliera di servizi (limitatamente a 90 giorni per anno civile). Visto che il collaboratore X è già in possesso di un permesso, che gli consente di fornire una prestazione di servizi senza computo sui contingenti (permesso detto di 120 giorni), qualora nello stesso anno civile egli si potesse avvalere della procedura di notifica, ciò equivarrebbe ad eludere la limitazione imposta dal legislatore.¹¹

⁶ Questo principio vale anche se il signor Y non lavora per l'impresa C ma ha una propria impresa oltre frontiera, come lavoratore indipendente. Egli può avere il proprio domicilio in Svizzera e fornire prestazioni di servizi transfrontaliere per la propria impresa, con sede nel territorio dell'UE/AELS.

⁷ Se la prestazione transfrontaliera di servizi dura più a lungo, il lavoratore dipendente deve richiedere un permesso all'autorità cantonale competente.

⁸ Se l'impresa B è stata costituita in Svizzera per eludere le limitazioni delle prestazioni di servizi transfrontaliere (sede fittizia), non può essere rilasciato alcun permesso. Potrebbe verificarsi un caso come questo qualora l'impresa B e l'impresa C fossero collegate tra loro.

⁹ V. cap. II 5.3.5.3 delle istruzioni della SEM concernenti la libera circolazione delle persone.

¹⁰ Lo stesso vale se il signor X svolge l'attività notificata come lavoratore indipendente e la sua impresa ha sede nel territorio dell'UE/AELS.

¹¹ Lo stesso vale se il permesso del signor X ha una durata di validità di quattro mesi (v. art. 19a cpv. 4 OASA).

Prima che l'autorità cantonale competente tratti la notifica comunicata dal prestatore di servizi, essa deve verificare che la persona esercitante attività lucrativa non disponga già di un permesso in Svizzera. Se, in base alle disposizioni vigenti, la procedura di notifica non è ammissibile (cfr. in particolare l'esempio sopra citato), la notifica deve essere negata. L'attività notificata non può essere intrapresa. Ciò vale anche se l'attività non viene svolta nel Cantone che ha rilasciato il permesso ma in un altro.

2. Permesso successivo alla notifica

Nella pratica può anche accadere che un cittadino dell'UE/AELS eserciti un'attività lucrativa in Svizzera attraverso la procedura di notifica e che gli venga successivamente rilasciato un permesso, nel corso dello stesso anno civile (permesso L, B o G UE/AELS).

a. Rilascio del permesso senza limitazione:

Esempi:

- Il Signor W, domiciliato in Francia, assume un impiego della durata di tre mesi in Svizzera. Il suo datore di lavoro, l'impresa E con sede in Svizzera, notifica questa attività mediante la procedura di notifica in rete. Al termine del contratto di lavoro, l'impresa E decide di assumere il signor W nell'ambito di un rapporto di lavoro di durata indeterminata. In tal caso il signor W ha diritto al rilascio di un permesso G UE/AELS.
- La signora V è stata notificata in Svizzera per fornire una prestazione di servizi per il periodo di massimo 90 giorni come dipendente, distaccata dall'impresa F con sede nel territorio dell'UE/AELS. Successivamente viene di nuovo distaccata in Svizzera per fornire una prestazione transfrontaliera di servizi di oltre 120 giorni. A tal fine può essere rilasciato un permesso sottostante a contingenti (art. 19a o 20a OASA), anche se l'attività avviene nello stesso anno civile.

Rilascio del permesso con limitazione:

Se è già stata fornita una prestazione transfrontaliera di servizi mediante la procedura di notifica, è comunque possibile rilasciare un permesso senza computo sui contingenti, per lo stesso prestatore di servizi e lo stesso anno civile, nel quadro delle esenzioni ai contingenti giusta gli articoli 19 - 20a OASA, nella misura in cui si tenga conto, nel calcolo dell'intero periodo ammissibile (quattro mesi o 120 giorni per anno civile), della durata dell'attività lucrativa notificata nella procedura di notifica.

La durata di validità del permesso è retta quindi dal numero di giorni ancora disponibili (120 giorni meno i giorni che il prestatore di servizi ha già utilizzato con la procedura di notifica).¹²

Esempi:

¹² Il numero restante di giorni di cui ci si può avvalere senza contingentamento nell'anno in questione, deve essere chiaramente indicato sul permesso.

- L'impresa G distacca la propria collaboratrice, la signora U:
L'impresa G ha già distaccato la propria collaboratrice, la signora U, per tutto il periodo ammissibile (90 giorni lavorativi effettivi) mediante la procedura di notifica. Nello stesso anno civile, l'impresa desidera distaccare di nuovo la signora U per la fornitura di una prestazione transfrontaliera di servizi. In questo caso, la durata massima di validità del permesso rilasciato alla signora U, senza computo sui contingenti, non può superare i 30 giorni nel corso dello stesso anno civile (120 giorni meno 90).¹³

- L'impresa H distacca il signor T:
L'impresa H ha già distaccato il proprio collaboratore, il signor T, per il periodo di 20 giorni mediante la procedura di notifica. In questo caso può essere rilasciato per il signor T, nello stesso anno civile, solo un permesso senza computo sui contingenti di massimo 100 giorni (120 giorni meno 20).

- Due diverse imprese distaccano il signor S:
Il signor S è già stato distaccato dal suo precedente datore di lavoro, l'impresa I, per una durata dell'attività lucrativa di 45 giorni. Se il suo nuovo datore di lavoro, l'impresa J, richiede un permesso per una prestazione transfrontaliera di servizi, che il signor S fornisce nello stesso anno civile, vale la stessa limitazione (120 giorni meno 45 giorni, quindi al massimo 75 giorni).

Se viene rilasciato un permesso di 120 giorni per periodi di attività lucrativa in due diversi anni civili (ad esempio dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020), la durata complessiva dell'attività lucrativa nell'anno civile in corso non può superare la durata ammissibile dell'attività lucrativa nel quadro del permesso senza computo sui contingenti.¹⁴

Va osservato che i permessi per la fornitura di una prestazione transfrontaliera di servizi possono essere rilasciati solo se sono adempiute le relative condizioni. Non sussiste alcun diritto al rilascio di un permesso. Vanno rigorosamente rispettate le disposizioni del n. II 5.3.5 delle istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone.¹⁵

3. Notifica successiva al permesso

Nella pratica può anche accadere che si applichi la procedura di notifica nello stesso anno civile ma dopo che è scaduto il permesso della persona esercitante attività lucrativa.

¹³ Se l'impresa desidera distaccare la signora U per un periodo più lungo, viene rilasciato un permesso solo dopo il computo su un'unità di contingente giusta gli articoli 19a o 20a OASA.

¹⁴ Se viene notificata un'attività lucrativa di 80 giorni, esercitata tra il 1° febbraio 2019 e il 31 maggio 2019, e poi viene rilasciato un permesso di 120 giorni per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020, va considerato il numero di giorni già utilizzati con la procedura di notifica nello stesso anno civile (in questo caso il 2019). Al contempo, andrà indicato sul permesso che verrà rilasciato il numero rimanente di giorni di cui ci si può ancora avvalere prima della fine del 2019, e cioè 120 giorni meno 80 giorni = 40 giorni.

¹⁵ L'impresa che richiede tale permesso deve indicare, in particolare, in quali date le prestazioni vengono fornite in Svizzera (cfr. cap. II 5.3.5.1.c).

a. Notifica ammissibile:

Dopo la partenza definitiva della signora R dalla Svizzera, il suo permesso (permesso L, B o G UE/AELS) scadrà nel giugno del 2019. La signora R è impiegata dall'impresa K con sede nel territorio dell'UE/AELS e successivamente, nel corso dello stesso anno civile, fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera, di durata non superiore a 90 giorni.¹⁶ Questa attività soggiace in linea di principio all'obbligo di notifica.

Notifica non ammissibile:

Per lo stesso prestatore di servizi (lavoratore indipendente o distaccato), che nello stesso anno civile ha già ottenuto un permesso nel quadro delle esenzioni dai contingenti giusta gli articoli 19 - 20a OASA (120 giorni o quattro mesi), non può più essere notificata alcuna prestazione di servizi transfrontaliera.

Esempi:

- La signora Q è stata distaccata in Svizzera dall'impresa L con sede nel territorio dell'UE/AELS, per fornire una prestazione transfrontaliera di servizi. A tal fine le è stato rilasciato un permesso di dimora di quattro mesi, nel periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 maggio 2019. Poiché è già stato utilizzato il periodo ammissibile di quattro mesi senza computo sui contingenti, non è più ammissibile la notifica per la fornitura di una prestazione transfrontaliera di servizi da parte della signora Q nello stesso anno civile.¹⁷

Se viene rilasciato un permesso di 120 giorni per periodi di attività lucrativa in due diversi anni civili (ad esempio dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019), si può notificare un'attività da svolgere una volta scaduto il permesso solo tenendo conto dei giorni effettivi di lavoro nel corrispondente anno civile (in questo caso il 2020).¹⁸

¹⁶ Lo stesso varrebbe nel caso di un'attività indipendente o dell'assunzione di un impiego limitati a 90 giorni o tre mesi nello stesso anno civile.

¹⁷ Se l'impresa desidera distaccare la signora U per un periodo più lungo, può essere rilasciato un permesso solo dopo il computo su un'unità di contingente giusta gli articoli 19a o 20a OASA.

¹⁸ V. nota 15 per analogia.

Allegato 4 Procedura di notifica: calcolo del numero dei giorni

Questo allegato illustra, attraverso degli esempi, come venga calcolato il numero di giorni lavorativi che il sistema SIMIC registra nel quadro della procedura di notifica giusta il n. 3 delle istruzioni concernenti la libera circolazione delle persone.

Per motivi di semplicità, si utilizzano solo degli esempi relativi al distacco di lavoratori da parte di un'impresa con sede in uno Stato UE/AELS. In tal caso vale la limitazione di massimo 90 giorni per anno civile, sia per l'impresa che per i lavoratori distaccati.

Se la notifica viene fatta da un prestatore indipendente di servizi, che è cittadino UE/AELS e la cui impresa si trova sul territorio dell'UE/AELS, per il calcolo dei giorni si possono applicare per analogia gli esempi riportati di seguito. Il sistema SIMIC limita l'attività lucrativa del prestatore indipendente di servizi a 90 giorni per anno civile. Se il prestatore indipendente di servizi distacca i propri lavoratori nel quadro della procedura di notifica, si computano i giorni di lavoro dei lavoratori nel "credito" del prestatore indipendente di servizi.

In caso di assunzione d'impiego in Svizzera, è possibile notificare per ciascun lavoratore un'attività lucrativa fino ad un massimo di tre mesi mediante la procedura di notifica.¹⁹ Un'impresa svizzera può notificare l'impiego di più lavoratori dell'UE/AELS, se i contratti di lavoro dei singoli dipendenti sono limitati a tre mesi per anno civile.

1. Notifica di un singolo lavoratore

a. Durata ininterrotta dell'attività lucrativa

Se il dipendente svolge l'attività lucrativa tutta insieme (e cioè senza interruzioni, ad eccezione dei sabati e delle domeniche, quindi ogni settimana, dal lunedì al venerdì), vanno notificati solo i giorni effettivi di lavoro.

Esempi:

- dal 20 maggio 2019 al 24 maggio 2019
- dal 27 maggio 2019 al 31 maggio 2019
- ...
- dall'9 settembre 2019 al 13 settembre 2019
- dal 16 settembre 2019 al 20 settembre 2019

In tal caso, il lavoratore dipendente ha utilizzato 90 giorni, quindi 18 settimane di 5 giorni ciascuna. Se si notifica l'intero periodo che va dal 20 maggio 2019 al 20 settembre 2019, la

¹⁹ *Eccezionalmente, è possibile notificare singoli giorni lavorativi in caso di assunzione d'impiego in Svizzera, se le attività effettivamente esercitate in Svizzera non superano la durata massima di 90 giorni per anno civile.*

notifica viene respinta perché il numero complessivo di giorni supera la durata massima, visto che i sabati e le domeniche in tal caso sono stati conteggiati come giorni lavorativi.

b. Notifica per più giorni o scaglionamento dell'attività lucrativa

Il sistema SIMIC consente anche di notificare l'attività lucrativa scaglionata (uno o più giorni, più periodi, scaglionati), quindi, ad esempio, tre periodi di 30 giorni ciascuno (notifica dell'attività lucrativa dal lunedì al venerdì, secondo lo stesso principio del punto 1. a.):

Esempi:

- dal 7 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019
- dal 29 aprile 2019 al 7 giugno 2019
- dall'9 settembre 2019 al 18 ottobre 2019

Anche in questo caso si sono utilizzati 90 giorni, e cioè 18 settimane di 5 giorni effettivi ciascuna.

c. Giorni calcolati e proroga dell'attività lucrativa

Nei casi descritti al punto a e b sono stati esauriti per il 2019 tutti i 90 giorni disponibili nel quadro della procedura di notifica.

L'impresa con sede nell'UE/AELS che ha distaccato il suo dipendente in Svizzera non può più notificare altri impieghi per il 2019. Non può neppure distaccare altri lavoratori con tale procedura. Se l'impresa desidera fornire altre prestazioni di servizi in Svizzera nello stesso anno, deve richiedere alle autorità cantonali competenti un permesso di dimora, indipendentemente dalla persona da distaccare. Non sussiste alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora (v. n. 6 delle istruzioni concernenti la libera circolazione delle persone).

Anche **la persona distaccata** da questa impresa ha esaurito il proprio credito di 90 giorni. Non può più esercitare in Svizzera, nello stesso anno civile, un'attività lucrativa nel quadro della procedura di notifica; questo vale anche se nel frattempo ha lasciato il proprio datore di lavoro. Se assume un impiego in Svizzera, se viene distaccata da un'altra impresa in Svizzera o se, in qualità di lavoratore indipendente, intende fornire una prestazione di servizi in Svizzera, non può avvalersi della procedura di notifica nel corso del 2019 ma deve richiedere alle autorità cantonali competenti un permesso di dimora (v. n. 4, 5 e 6 delle istruzioni concernenti la libera circolazione delle persone). Non sussiste alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora se la persona in questione vuole fornire prestazioni transfrontaliere di servizi in Svizzera in qualità di lavoratore distaccato dalla stessa impresa o da un'altra o come prestatore indipendente di servizi in Svizzera.

Se un cittadino UE/AELS ha effettuato le notifiche descritte al punto a o b quale prestatore indipendente di servizi (con sede nell'UE/AELS) o come lavoratore dipendente, per un'attività lucrativa di tre mesi in Svizzera, anche in questo caso il soggetto non potrà effettuare nuove notifiche nello stesso anno civile; ciò vale indipendentemente dal suo status e anche se è impiegato in un'impresa nell'UE/AELS e questa intende distaccarlo in Svizzera.

2. Notifica di più lavoratori, distaccati da un'impresa nell'UE/AELS

Qualora un'impresa desideri distaccare più lavoratori, lo può fare per un determinato giorno, per più giorni a partire dalla stessa data o da date diverse, per lo stesso periodo o per periodi diversi.

Esempio: un'impresa, che desidera avvalersi della procedura di notifica per i suoi dipendenti A, B, C e D, può procedere come segue (i punti a, b e c si riferiscono a tre distacchi in successione tra loro, effettuati dalla stessa impresa):

a. Distacco 1: dipendenti A, B e C – dal 7 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019:

Dopo questo primo distacco, sono stati utilizzati solo 30 giorni (giorni notificati dall'impresa: ogni settimana dal lunedì al venerdì²⁰). L'impresa ha ancora un saldo di 60 giorni. Lo stesso vale per i dipendenti A, B e C. Il lavoratore dipendente D dispone di un saldo di 90 giorni ma potrebbe essere distaccato dalla stessa impresa solo per 60 giorni (che corrispondono al saldo del suo attuale datore di lavoro).

b. Distacco 2: dipendenti A e B – dal 29 aprile 2019 al 7 giugno 2019:

Dopo questo secondo distacco, il saldo dell'impresa è di 30 giorni. Ha utilizzato complessivamente già 60 giorni (i 30 giorni da aprile a giugno più i 30 giorni da gennaio a febbraio).

Lo stesso vale per i dipendenti A e B. Il dipendente C dispone di un saldo di 60 giorni ma potrebbe essere distaccato dalla stessa impresa solo per 30 giorni (che corrispondono al saldo del suo attuale datore di lavoro). Il dipendente D continua a disporre di un saldo di 90 giorni ma potrebbe essere distaccato dalla stessa impresa solo per 30 giorni (che corrispondono al saldo del suo attuale datore di lavoro).

Se l'impresa desidera distaccare di nuovo i propri dipendenti nel 2019, ciò sarà possibile solo per 30 giorni, che corrispondono al saldo rimanente, indipendentemente dal collaboratore distaccato.

c. Distacco 3: dipendente A – dall'9 settembre 2019 al 18 ottobre 2019:

Dopo questo terzo distacco l'impresa ha esaurito l'intero credito di giorni disponibili nel quadro della procedura di notifica (tre periodi di 30 giorni ciascuno). Non può più notificare attività lucrative nel 2019, indipendentemente da quali dipendenti avesse previsto di distaccare. Se l'impresa, nel corso dello stesso anno, deve fornire altre prestazioni di servizi in Svizzera, essa deve presentare alle autorità cantonali competenti una domanda di rilascio del permesso di dimora per il dipendente da distaccare. Non sussiste alcun diritto al rilascio del permesso di dimora (v. n. 6 delle istruzioni concernenti la libera circolazione delle persone).

²⁰ Il sistema elettronico computa tutti i giorni notificati. Se vengono notificati i sabati, le domeniche o i festivi, anch'essi vengono conteggiati, anche se in tali giorni non viene svolta alcuna attività lucrativa.

Lo stesso vale per **il lavoratore dipendente A**, che non può più essere distaccato in Svizzera nel 2019. Se assume un impiego in Svizzera, se viene distaccato in Svizzera da un'altra impresa o se desidera fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente, non può più avvalersi per quest'anno della procedura di notifica ma deve richiedere alle autorità cantonali competenti un permesso di dimora (v. n. 4, 5 e 6 delle istruzioni concernenti la libera circolazione delle persone).

Il lavoratore dipendente B non può più essere distaccato dalla stessa impresa in Svizzera nel quadro della procedura di notifica perché l'impresa ha esaurito per quest'anno il proprio credito. Se assume un impiego in Svizzera, se viene distaccato in Svizzera da un'altra impresa o se desidera fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente, egli può avvalersi della procedura di notifica nel corso dello stesso anno per un massimo di 30 giorni.

Neanche **il lavoratore dipendente C** può più essere distaccato dalla stessa impresa in Svizzera nel 2019 con la procedura di notifica perché l'impresa ha esaurito la propria quota. Se assume un impiego in Svizzera, se viene distaccato in Svizzera da un'altra impresa o se desidera fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente, egli può avvalersi della procedura di notifica nel corso dello stesso anno per un massimo di 60 giorni.

Sebbene **il lavoratore dipendente D** non sia mai stato notificato, nello stesso anno civile egli non può essere distaccato in Svizzera dal proprio datore di lavoro nel quadro della procedura di notifica. Se assume un impiego in Svizzera, se viene distaccato in Svizzera da un'altra impresa o se desidera fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente, egli può avvalersi della procedura di notifica nel corso dello stesso anno per un massimo di 90 giorni.

Allegato 5 Delimitazione tra le attività e le prestazioni di servizi sottostanti a notifica e quelle che non vi sottostanno

Per esercitare un'attività lucrativa o fornire una prestazione di servizi transfrontaliera per una durata limitata di 90 giorni per anno civile, i cittadini dell'UE/AELS e i lavoratori distaccati di un'impresa con sede in uno Stato membro dell'UE/AELS non necessitano di un permesso²¹. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 ALC, 6 capoverso 2 e 20 capoverso 1 Allegato I ALC in combinazione con gli articoli 9 capoverso 1bis OLCP e 6 LDist, tali persone sottostanno all'obbligo di notifica.

Sottostanno in linea di principio all'obbligo di notifica tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Nei settori edilizia (compresi genio civile e i rami accessori dell'edilizia), paesaggismo, alberghiero e ristorazione, pulizia industriale o domestica, servizi di sorveglianza e di sicurezza nonché nel settore a luci rosse e nel commercio ambulante l'obbligo di notifica si applica a prescindere dalla durata dei lavori (cap. II 3.1.1)²².

Nella prassi, in relazione all'obbligo di notifica sorgono questioni di delimitazione complesse. Le tabelle qui appresso elencano a titolo esemplificativo le attività e le prestazioni di servizi che nell'ambito dell'ALC sottostanno o no all'obbligo di notifica. Le tabelle sono uno strumento ausiliario e non sono esaustive. In linea di principio le attività produttive vanno notificate.

1. Attività non sottostanti a notifica

a. Formazione e formazione continua

Oggetto	Esempi
Seminari	<ul style="list-style-type: none"> funzionari stranieri partecipano a un seminario sulla lotta anti-corruzione, organizzato da un'università svizzera
Corsi teorici e tecnici (senza coinvolgimento nel processo di lavoro/in attività produttive)	<ul style="list-style-type: none"> un fabbricante svizzero di macchine per l'industria tessile istruisce i collaboratori di un cliente straniero presso la sede principale in Svizzera in merito alle ultime macchine vendute al cliente una società svizzera invita diversi collaboratori di una filiale straniera a una formazione di vendita.
Insegnamento scolastico	<ul style="list-style-type: none"> scuola, internato, istituto (partecipazione come studente)

²¹ Cfr. cap. II 3 e n. II .5.3 delle istruzioni della SEM sulla libera circolazione delle persone.

²² Pour les transporteurs/chauffeurs, cf. également la circulaire du 28 février 2017 relative aux prescriptions applicables aux transporteurs/chauffeurs dont les services sont libéralisés par des accords internationaux.

Partecipazione a conferenze o workshop	<ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a un workshop in relazione a nuovi sistemi d'applicazione • partecipazione a una conferenza senza tenere una relazione
--	--

b. Colloqui d'affari

Oggetto	Esempi
Interventi rappresentativi	<ul style="list-style-type: none"> • un CEO presenta gli ultimi prodotti della sua società al momento del lancio in europeo • il direttore di una banca straniera visita clienti importanti in Svizzera
Riunioni con clienti	<ul style="list-style-type: none"> • trattative e firma di contratti • incontro senza impegni con i clienti, al fine di curare le relazioni d'affari
Riunioni interne a un gruppo o a un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> • collaboratori esteri e svizzeri si incontrano ogni mese nella sede principale in Svizzera per una riunione strategica o di kick-off. • incontro presso la sede principale in Svizzera per coordinare le attività o per lo scambio d'informazioni

c. Altre attività

Oggetto	Esempi
Sport	<ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a competizioni internazionali (p. es. Tour de Suisse, tornei di tennis, di golf, ecc.) • allenamenti o campi d'allenamento (da solo o insieme a sportivi d'élite svizzeri) • partecipazione di un calciatore amatoriale a un torneo di calcio
Fornitura di merce	<ul style="list-style-type: none"> • mera fornitura di merce (compreso scarico)

2. Attività sottostanti a notifica

a. Formazione e formazione continua

Oggetto	Esempi
Istruzioni sul lavoro (training on the job); pratica e formazione (inserimento nel processo lavorativo, attività produttiva)	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un nuovo centro di dati all'estero. Il nuovo personale straniero assunto a tale scopo è istruito da collaboratori esperti in Svizzera
Tirocini, soggiorni istruttivi	<ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito del programma di tirocinio di 12 mesi di un'azienda internazionale, una persona svolge uno stage nella sede principale in Svizzera
Relatori a conferenze, corsi in qualità di insegnante	<ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a una conferenza come relatore e non solo come partecipante. • Un collaboratore di un'azienda con sede in uno Stato UE/AELS tiene un corso di formazione continua presso una filiale in Svizzera

b. Incontri o colloqui con clienti e/o appaltatori

Oggetto	Esempi
Riunioni con clienti	<ul style="list-style-type: none"> • colloqui di consulenza (un architetto d'interni fornisce consulenza a un cliente in Svizzera sull'arredamento del suo ufficio) • colloqui con clienti per pianificare lavori o progetti (un costruttore di cucine estero incontra un cliente svizzero per pianificare la nuova cucina) • collaudo di lavori (un imprenditore edile estero collauda i lavori dell'appaltatore incaricato sul cantiere svizzero)
Preparativi per la stipula di contratti	<ul style="list-style-type: none"> • un architetto estero effettua lavori di misurazione in Svizzera per poter fare un'offerta (incarico non sicuro) • un architetto estero effettua lavori di misurazione per un progetto previsto (incarico già affidato)
Riunioni interne a un gruppo a un'impresa per discutere progetti	<ul style="list-style-type: none"> • collaborazione o lavoro a progetti specifici o a determinate tematiche nell'impresa in Svizzera (un collaboratore di una filiale francese lavora a un progetto nella sede principale in Svizzera)

c. Altre attività

Oggetto	Esempi
Lavori di riparazione, manutenzione o garanzia	<ul style="list-style-type: none"> tecniche estere eseguono lavori di manutenzione a una macchina da stampa in Svizzera
Impieghi per progetti	<ul style="list-style-type: none"> un informatico estero installa presso la sede principale di un'azienda svizzera un programma sviluppato all'estero uno specialista estero è incaricato di attuare un progetto di riorganizzazione in una filiale svizzera. Sull'arco di vari mesi lavora in Svizzera alcuni giorni al mese
Costruzione, montaggio, installazione e controllo finale	<ul style="list-style-type: none"> qualsiasi attività connessa alla costruzione, al montaggio o all'installazione di programmi, sistemi, impianti o macchinari
Acquisizione di clienti	<ul style="list-style-type: none"> qualsiasi attività tesa ad acquisire nuovi clienti, in particolare presentazioni, offerte di vendita, offerte a fiere
Riprese cinematografiche, reportage fotografico, attività artistiche	<ul style="list-style-type: none"> su invito di un'azienda svizzera o per un proprio progetto, una fotografa estera scatta fotografie per un libro sugli usi e costumi svizzeri che sarà venduto all'estero riprese cinematografiche di un'equipe estera in Svizzera un famoso cantante di opera partecipa a una tournée di beneficenza in diversi luoghi in Svizzera un gruppo musicale estero si esibisce in Svizzera uno scrittore tiene una lettura in Svizzera
Assistenza spirituale	<ul style="list-style-type: none"> Un prete o un rappresentante di un'associazione religiosa viene in Svizzera per esercitare assistenza spirituale
Sport	<ul style="list-style-type: none"> Sportivi esteri sono assunti da una società sportiva svizzera per partecipare a un campionato o a una competizione

Allegato 6 Collocamento e personale a prestito

Istruzioni comuni del 1° luglio 2008 concernenti l'impatto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE e dell'Accordo AELS sulle disposizioni in materia di collocamento e di personale a prestito.

www.sem.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/fza.html

Allegato 7 Ricongiungimento familiare

1. Cittadini UE/AELS con familiari cittadini di Stati terzi o dell'UE/AELS

Cittadinanza del familiare:	Condizioni d'ammissione giusta l'ALC:	Regolamento del soggiorno giusta l'ALC:
UE/AELS	Anche figli maggiori di 21 anni a carico e parenti in linea discendente e ascendente a carico (art. 3 Allegato I ALC).	ALC (permesso UE/AELS)
Stati terzi	Anche figli maggiori di 21 anni a carico e parenti in linea discendente e ascendente a carico (art. 3 Allegato I ALC).	ALC (permesso UE/AELS)

L'esistenza di un soggiorno durevole precedente in uno Stato dell'UE/AELS dei membri della famiglia cittadini di stati terzi è irrilevante (cfr. ATF 136 II 5).

2. Cittadini svizzeri con familiari cittadini di Stati terzi

Ultimo luogo di soggiorno dei familiari cittadini di Stati terzi:	Condizioni d'ammissione giusta LStr/OASA:	Regolamento del soggiorno giusta:
Soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS	Possibile anche per figli maggiori di 21 anni a carico e parenti in linea discendente e ascendente a carico (senza diritto garantito per legge; art. 42 cpv. 2 LStrl).	LStrl/OASA
Soggiorno in uno Stato terzo o soggiorno temporaneo in uno Stato dell'UE/AELS	Figli maggiori di 18 anni e parenti in linea discendente e ascendente in casi di rigore personale, art. 30 cpv. 1 lett. b LStrl e art. 31 OASA.	LStrl/OASA

Se un cittadino svizzero si stabilisce in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato UE/AELS, i membri della sua famiglia possono ottenere il ricongiungimento familiare in Svizzera ove i legami familiari si siano creati o consolidati precedentemente.

3. Cittadini svizzeri con familiari cittadini dell'UE/AELS

Cittadinanza del familiare:	Condizioni d'ammissione giusta:	Regolamento del soggiorno giusta:
UE/AELS	Art. 42 cpv. 1 LStrl	LStrl/OASA (permesso UE/AELS)

I cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS familiari di cittadini svizzeri possono ottenere un permesso ordinario di soggiorno in base all'ALC se, ad es., esercitano un'attività lucrativa, indipendentemente dal ricongiungimento.²³

²³ L'ultima osservazione al punto 2 qui sopra si applica parimenti a questa situazione.

Allegato 8 Liechtenstein

1. Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19600001/index.html

2. Scambio di note e circolari

Lo scambio di note e circolari disciplina lo statuto giuridico dei cittadini di ciascun Stato residenti nell'altro Stato come pure le prestazioni di servizio transfrontaliere nel settore delle arti e mestieri.

a. Scambio di note del 30 maggio 2003 e del 19 ottobre 1981

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati.

Applicazione del Protocollo concernente la circolazione delle persone relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS (Convenzione di Vaduz).

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/weitere/bis-2003/20030601-rs-CH-FL-i.pdf

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20032347/200306010000/0.142.115.144.pdf

b. Circolare del 10 dicembre 2004

Circolare del 10 dicembre 2004 concernente lo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulle regolamentazione della circolazione delle persone tra i due stati

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20041210-rs-FL-i.pdf

c. Secondo scambio di note del 21 dicembre 2004

Secondo Scambio di note del 21 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20042676/200501010000/0.142.115.144.2.pdf

Circolare del 20 dicembre 2007

Prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Principato del Liechtenstein - quadro normativo vigente in considerazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone

Scambio di note del 30 maggio 2003 (protocollo finale del 29 aprile 2003) e secondo scambio di note del 21 dicembre 2004

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20071220-rs-FL-i.pdf

Accordo quadro del 3 dicembre 2008

Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine.

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081984/index.html

Allegato 9 Servizi nel settore dell'orticoltura

1. Definizione delle prestazioni di servizi in applicazione del Protocollo all'ALC

(secondo la nomenclatura generale delle attività economiche NOGA)

01.41	Servizi connessi all'agricoltura
01.41A	Servizi connessi alla produzione agricola

Questo genere comprende:

attività agricole per conto terzi:

- preparazione di campi
- trattamento di colture • introduzione di colture
- protezione fitosanitaria
- irrorazione di colture, compresa l'irrorazione aerea
- potatura di alberi da frutto e di viti
- messa a dimora del riso e sfrondata delle barbabietole
- mietitura e preparazione di raccolti in vista della loro commercializzazione primaria: pulitura, taglio, cernita, decorticazione, macerazione, refrigerazione e imballaggio alla rinfusa incluso l'imballaggio in ambiente privo di ossigeno
- eliminazione di animali nocivi (conigli compresi) in relazione all'agricoltura
- la gestione di sistemi di irrigazione

la fornitura di macchine agricole e forestali con operatore

Questo genere non comprende:

- abbattimento di alberi per rendere il terreno utilizzabile per la produzione agricola
- la preparazione di fibre vegetali
- movimentazione terra per rendere il terreno utilizzabile per la produzione agricola
- le attività di commercializzazione di commissionari e di cooperative
- noleggio di macchine agricole senza operatore
- la consulenza prestata da agronomi e da esperti in economia agricola
- la concezione e la progettazione di spazi verdi
- l'organizzazione di esposizioni e fiere agricole

01.41B	Servizi connessi alla produzione orticola
--------	---

Questo genere comprende:

la realizzazione, manutenzione e trasformazione di oggetti di carattere paesaggistico come:

- impianti esterni nell'ambito della costruzione di unità abitative nel settore privato e pubblico (giardini di case, verde urbano), costruzioni pubbliche e semipubbliche

(scuole, case di cura, edifici amministrativi, istituzioni religiose, ecc.), spazi di svago urbani (verde comunale, impianti verdi, parchi, cimiteri, ecc.), verde ornamentale lungo strade del traffico urbano (strade, tracciati ferroviari, corsi d'acqua, aeroporti, ecc.), zone industriali e artigianali

- inverdimento di edifici (tetti, facciate e inverdimento di interni)
- impianti sportivi, di gioco e altre attività del tempo libero (campi sportivi, campi da gioco, prati per sdraiarsi – di rilassamento, campi da golf, ecc.)
- specchi d'acqua corrente, o acqua stagna (vasche con acqua, biotopi umidi alterni, stagni, stagni balneabili, canali, ruscelli, impianti di depurazione con vegetali)
- misure di cura e di risanamento delle piante, trapianto di alberi di grandi dimensioni
- le piantagioni contro l'inquinamento fonico, le intemperie, l'erosione, l'abbagliamento, la realizzazione di protezioni ecologiche, ecc.

le misure di protezione e salvaguardia dell'ambiente, della natura e del paesaggio (lavori di sistemazione, ripristino, miglorie, realizzazione di installazioni per la raccolta delle acque, di spazi idrofili, di misure di compensazione e di sostituzione con i più diversi biotopi)

Questo genere non comprende:

- la concezione e la progettazione di spazi verdi e di impianti sportivi (cfr. 74.20G)
- l'organizzazione di esposizioni e fiere agricole (cfr. 74.87C)

Allegato 10 Pulizia industriale

1. Definizione dei servizi in applicazione del Protocollo all'ALC

(secondo la nomenclatura generale delle attività economiche NOGA)

74.70	Attività di pulizia
74.70A	Pulizia di camini

Questo genere comprende:

- la pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condotti di ventilazione e di dispositivi di evacuazione dei fumi

74.70B	Pulizia all'interno di immobili
--------	---------------------------------

Questo genere comprende:

- le pulizie effettuate all'interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, edifici commerciali e abitativi
- la pulizia dei vetri

Questo genere non comprende:

- la pulizia con vapore, la sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici
- la pulizia di tappeti, di moquette, di tessuti e di tendaggi

74.70C	Altre attività di pulizia
--------	---------------------------

Questo genere comprende:


- le attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici, navi, treni, ecc.
- la pulizia di treni, autobus, aeromobili, ecc.
- la pulizia specializzata di ospedali, di sale informatiche, di serbatoi, di cisterne per trasporti su strada o marittimi ecc.
- la pulizia di macchinari industriali
- la pulizia di bottiglie

Questo genere non comprende:


- la protezione fitosanitaria nell'agricoltura
- il lavaggio di autoveicoli

Allegato 11 Assunzione d'impiego in Svizzera Notifica e permesso


Cittadini UE/AELS




Soggiorno **massimo di 3 mesi** durante l'anno civile



Notifica **prima di esercitare l'attività lucrativa** [con procedura online](#)



Soggiorno **superiore a 3 mesi** durante l'anno civile



Richiedere un permesso al Cantone **prima dell'inizio dell'attività lucrativa**

Allegato 12 Notifica per prestatori di servizi

Prestatori di servizi che effettuano una prestazione di durata inferiore a 90 giorni lavorativi effettivi²⁴ per anno civile

-
- Edilizia
 - Paesaggismo
 - Ristorazione
 - Pulizia industriale e domestica
 - Sorveglianza e sicurezza
 - Commercio ambulante
 - Settore a luci rosse

Notifica [online](#) dal 1° giorno

Altri settori

Notifica [online](#) se l'attività dura **più di 8 giorni/per anno civile**

²⁴ I prestatori di servizi, che effettuano una prestazione di servizi di più di 90 giorni di lavoro effettivi per anno civile devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata o di permesso di dimora.

Allegato 13 Ammissione e soggiorno dei lavoratori indipendenti e distaccati

Prestazione di servizi transfrontaliera di più di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (l'impresa ha la propria sede sul territorio di uno Stato UE/AELS)		Cittadini UE/AELS indipendenti e distaccati		Cittadini Stati terzi distaccati	
		L ²⁵	B ²⁶	L	B
Condizioni d'ammissione		OASA	OASA	OASA	OASA
Controllo del mercato del lav.		Sì	Sì	Sì	Sì
Codice di registrazione SIMIC					
Senza accordo sui servizi		2012	1420	2012	1420
Con accordo sui servizi e ALC		2013	1421	2013	1421
Contingente		OASA	OASA	OASA	OASA
Permesso di dimora (limitato alla durata della prestazione)		UE/AELS	UE/AELS	UE/AELS	UE/AELS
Procedura d'ammissione		No	No	No	No
Disciplina cantonale		Sì	Sì	Sì	Sì
Mobilità	Professionale	No	No	No	No
	Geografica	Cantone	Cantone	Cantone	Cantone

²⁵ Permesso di soggiorno di breve durata L

²⁶ Permesso di dimora B

Allegato 14 Link utili

1. Mercato del lavoro

Segreteria di Stato dell'economia SECO, Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro

www.seco.admin.ch

>lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro

Segreteria di Stato dell'economia SECO, Diritto del lavoro

www.seco.admin.ch

>lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Diritto del lavoro

Distacco di lavoratori in Svizzera

www.entsendung.admin.ch

Statuto dei lavoratori indipendenti nell'ambito della prestazione di servizi

www.distacco.admin.ch

>Indipendenti

Prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati in virtù di accordi internazionali.

www.sem.admin.ch

>Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > accordo sulla libera circolazione delle persone

Circolare della SECO relativa all'indennità in caso d'intemperie

www.area-lavoro.ch

>Pubblicazioni > Circolari / Prassi LADI

2. Riconoscimento dei diplomi

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

www.sbf.admin.ch >Temi > Riconoscimento dei diplomi esteri

3. Sicurezza sociale

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

www.bsv.admin.ch

AVS-AI

www.ahv-iv.ch >Assicurazioni sociali

Prestazioni complementari

www.ahv-iv.ch > Assicurazioni sociali > Prestazioni complementari (PC)

Aiuto sociale, Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale COSAS

www.cosas.ch

4. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Amministrazione federale delle contribuzioni

www.estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto > Assoggettamento